

Codice A1816A

D.D. 27 settembre 2018, n. 3040

**R.D. 523/1904 - P.I. 6012 - Autorizzazione idraulica in sanatoria per il rifacimento dell'attraversamento in subalveo della condotta fognaria e per il ripristino dello scarico esistente nel fiume Tanaro, in loc. Isola Perosa nei comuni di Ormea e Garessio (CN).  
Richiedente: A.C.D.A. - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.**

In data 26/04/2018 l'Azienda Cuneese dell'Acqua (A.C.D.A. S.p.A.), con sede in Cuneo – Corso Nizza 88, ha presentato istanza in sanatoria per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per il rifacimento dell'attraversamento in subalveo della condotta fognaria e per il ripristino dello scarico esistente nel fiume Tanaro, in loc. Isola Perosa nei comuni di Ormea e Garessio. In data 18/06/2018 sono pervenuti gli elaborati integrativi.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing.Fabio Monaco, in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 nel fiume Tanaro:

- rifacimento dell'attraversamento in subalveo della condotta fognaria protetto da una soglia a raso in massi e da due tratti di difesa spondale in destra idrografica (lunghezza di m 10,00) e in sinistra idrografica (lunghezza m 20,00) mediante scogliere in massi di cava
- ripristino di un tratto di scogliera danneggiata in destra idrografica per una lunghezza di m 10,00
- ripristino dello scarico fognario esistente denominato "Barchi" in sinistra idrografica.

Copia dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Garessio per quindici giorni consecutivi dal 20/06/2018 al 05/07/2018 e all'Albo Pretorio del Comune di Ormea per quindici giorni consecutivi dal 21/06/2018 al 06/07/2018 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita di sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, le opere in argomento sono ritenute ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Tanaro.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Azienda Cuneese dell'Acqua (A.C.D.A. S.p.A.), al rifacimento dell'attraversamento in subalveo della condotta fognaria, al ripristino dello scarico fognario esistente, al ripristino e realizzazione di difese spondali in massi a difesa della condotta, nel fiume Tanaro, in loc. Isola Perosa nei comuni di Ormea e Garessio, nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. **il rifacimento dell'attraversamento in subalveo con la condotta fognaria e dello scarico fognario "Barchi" sono soggetti al conseguimento del formale atto di concessione;**
2. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. le difese spondali dovranno essere realizzate ad una quota non superiore al piano di campagna;
4. le sponde e le eventuali ulteriori opere di difesa spondale interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato nell'alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
8. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da

parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
Arch. Graziano VOLPE

I Funzionari estensori  
Maria Grazia Gallo  
Walter Bessone